

# FBE Statuti

## **PREAMBOLO**

La Federazione degli Ordini Forensi d'Europa è l'erede della Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d'Europa, costituita il 27 giugno 1986 a Parigi dagli Ordini di Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Ginevra, Milano, Parigi e Francoforte, dall'Ordine Nazionale degli Avvocati del Portogallo, cui si è aggiunto, successivamente, l'Ordine di Cracovia.

Il 23 maggio 1992, a Barcellona, la Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d'Europa si è trasformata nella Federazione degli Ordini Forensi d'Europa, aprendosi a tutti gli Ordini provenienti da uno stato membro del Consiglio d'Europa.

Dopo numerose modifiche, lo statuto attualmente vigente è stato adottato il 9 ottobre 1999 a Taormina.

La presente versione è stata approvata a Bilbao, il 16 maggio 2015.

## **I. PRINCIPI**

La Federazione degli Ordini Forensi d'Europa è una associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica e sottoposta al diritto proprio del paese della sede sociale e all'attuale statuto.

Scopo della Federazione è favorire l'integrazione di tutti gli Ordini provenienti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Essa si prefigge di esprimere la rappresentanza democratica degli Ordini Forensi d'Europa.

La Federazione aderisce pienamente ai principi fissati all'atto della costituzione della Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d'Europa:

- difendere i principi fondamentali stabiliti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- garantire ai cittadini e alle imprese le prestazioni professionali di Avvocati liberi;
- creare una organizzazione indipendente che tuteli il rispetto dei principi essenziali della professione di Avvocato in Europa;
- riconoscere il ruolo specifico svolto dagli Ordini europei per la difesa della libertà nei confronti delle autorità politiche economiche e giudiziarie.

## **II. NOME E DURATA**

Il nome dell'Organizzazione è Fédération des Barreaux d'Europe (Federazione degli Ordini Forensi d'Europa, in breve FBE).

La Federazione ha durata illimitata.

### **III. OGGETTO**

La Federazione degli Ordini Forensi d'Europa si prefigge i seguenti obiettivi:

1. Riunire gli Ordini Forensi degli Stati membri del Consiglio d'Europa per promuovere azioni comuni nel rigoroso rispetto della loro autonomia ed indipendenza.
2. Stabilire un legame permanente tra gli Ordini membri organizzando, soprattutto, riunioni periodiche.
3. Rappresentare la professione di Avvocato presso le istituzioni europee.
4. Promuovere la supremazia del diritto, l'indipendenza della giustizia, i diritti della difesa.
5. rappresentare la difesa dei diritti umani in Europa e nel Mondo;
6. Assicurare piena ed effettiva assistenza legale agli Avvocati illegittimamente perseguitati a causa dell'esercizio del proprio dovere professionale;
7. Uniformare la professione di avvocato in Europa in relazione alle modalità di esercizio dell'attività così come ai suoi aspetti deontologici, particolarmente riguardo all' indipendenza, al segreto professionale, ai modelli di organizzazione professionale, alla formazione, ai compensi, all'assicurazione e alla pubblicità.
8. Assicurare gli scambi con avvocati di altri Continenti, e, in particolare, con gli Ordini dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
9. Assicurare il livello di qualità professionale e di competenza tecnica degli avvocati, uniformare le specializzazioni.
10. Favorire gli scambi e gli stages dei giovani avvocati,
11. Favorire le informazioni e gli aiuti per migliorare le condizioni di esercizio della professione di avvocato, con particolare riferimento ai compiti di consulenza e di difesa, così come la tutela delle regole professionali, e soprattutto assicurare la difesa delle libertà presso ogni autorità politica, economica e giudiziaria,
12. Scambiare le informazioni tra gli Ordini membri con riferimento alle esperienze, ai problemi e agli sviluppi regolamentari della professione in ogni paese e garantire la reciproca assistenza tra gli stessi Ordini in caso di necessità.

#### **IV. SEDE SOCIALE**

La Federazione degli Ordini Forensi d'Europa ha sede sociale a Strasburgo , 3 rue du Général Frère 67000.

#### **V. LINGUE**

La Federazione degli Ordini Forensi d'Europa riconosce le lingue nazionali di tutti i Paesi rappresentati al proprio interno;

Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo e l'italiano. Tutti gli oneri inerenti alla traduzione simultanea nelle cinque lingue ufficiali sono a carico degli Ordini organizzatori dei Congressi Generali e delle Assemblee Intermedie.

#### **VI. ADESIONI**

Hanno diritto ad aderire alla Federazione:

- 1) Gli Ordini e/o i Consigli Nazionali Forensi
- 2) Gli Ordini regionali e territoriali
- 3) Gli Ordini che non appartengono ad uno Stato membro del Consiglio d'Europa possono essere ammessi in qualità di osservatori se dichiarano di riconoscere ed osservare il presente Statuto e i suoi principi.

#### **VII. AMMISSIONE DEI MEMBRI**

La domanda di ammissione di un Ordine, quale nuovo membro della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa o mero osservatore, deve essere presentata per iscritto e sottoposta al vaglio dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza decide sull'ammissione dell'Ordine richiedente entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

L'Ordine, la cui candidatura non è stata accettata, può ricorrere all'Assemblea Generale con comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale, entro il mese successivo alla notifica del rigetto della domanda di ammissione ovvero, in caso di mancata risposta, entro il termine di mesi tre dalla richiesta.

#### **VIII. – RECESSO ED ESCLUSIONE**

- 1) La richiesta di recesso di un Ordine membro deve essere indirizzata all'ufficio di presidenza in forma scritta, almeno tre mesi prima della fine dell'anno civile in corso.
- 2) L'ufficio di Presidenza ha facoltà di escludere un Ordine membro non in regola con il versamento delle quote.

- a) Tale esclusione può essere deliberata soltanto dopo l'invio di una messa in mora formulata per iscritto, ove persista la morosità alla scadenza del termine di tre mesi dalla sua ricezione. La delibera di esclusione è notificata in forma scritta all'Ordine interessato.
- b) L'Ordine escluso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, può proporre appello avverso tale decisione con ricorso indirizzato in forma scritta all'ufficio di presidenza, che dovrà convocare l'Ordine all'Assemblea Generale immediatamente successiva, che delibererà sull'impugnazione in ultima istanza con decisione definitiva e inoppugnabile.
- c) Un Ordine definitivamente escluso per mancato pagamento della quota non può richiedere l'ammissione, salvo che non sani la morosità provvedendo al pagamento di tutte le quote non versate.
- 3) L'esclusione di un Ordine membro per motivi diversi dal mancato pagamento delle quote può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea generale, su proposta dell'ufficio di presidenza ovvero su richiesta di quattro Ordini di differenti Paesi, indirizzata per iscritto all'ufficio di presidenza.

## **IX. ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

### **A. L'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale:

- a. è il più alto ed autorevole organo rappresentativo della Federazione; ha i poteri più vasti ed è competente in qualsiasi materia, salvo diversa disposizione del presente statuto;
- b. elegge i componenti dell'ufficio di presidenza, delibera sul bilancio e sulle quote, e approva bilanci e conti;
- c. elegge al proprio interno, per una durata di due anni, tra tutti coloro i quali non compongono l'ufficio di presidenza, un supervisore dei conti della Federazione;
- d. stabilisce la lista e la composizione delle commissioni tecniche permanenti e delle commissioni ad hoc;
- e. Ha competenza esclusiva in ordine alla modifica dello statuto;
- f. è convocata dall'ufficio di presidenza;
- g. deve essere tenuta almeno una volta l'anno, e può celebrarsi anche su richiesta di quattro Ordini di differenti Paesi, formulata per iscritto all'ufficio di Presidenza;

- h. è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima, salvo motivata urgenza;
- i. è costituita dagli Ordini membri rappresentati dal loro Presidente in carica;
- j. quest'ultimo può tuttavia conferire delega a un componente del proprio Ordine, al Presidente di un altro Ordine membro, o ad altro soggetto. In ogni caso, il Presidente o il suo delegato non possono rappresentare più di tre Ordini membri;
- k. le deleghe devono pervenire alla Segreteria Generale della Federazione prima dell'apertura dell'Assemblea e devono essere sottoscritte in rappresentanza dell'Ordine;
- l. l'Assemblea generale delibera con la maggioranza semplice degli Ordini presenti sulle questioni ordinarie e con maggioranza qualificata dei due terzi degli Ordini presenti sulle questioni straordinarie;
- m. sono considerate delibere straordinarie soltanto quelle inerenti allo scioglimento della Federazione, alla modifica degli statuti o della sede sociale; ogni altra risoluzione deve ritenersi di carattere ordinario;
- n. la rappresentanza di ogni Ordine membro si ispira al modello degli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa. Tutti gli Ordini in regola con il pagamento delle quote dispongono almeno di un voto, e di un voto supplementare per ogni cento avvocati iscritti; in ogni caso, nessun Ordine può disporre di un numero di voti superiore a quaranta;
- o. Il numero di avvocati iscritti presso ogni Ordine è determinato in base alla dichiarazione rilasciata al momento del pagamento della quota annuale;
- p. Le elezioni con due o più candidati si terranno con voto segreto, gestite da un ufficio elettorale composto dal Past President più anziano presente e da due scrutatori indipendenti;
- q. i candidati unici possono essere dichiarati eletti per acclamazione;
- r. L'assemblea Generale si esprimerà con voto palese in ordine ad ogni altra questione demandata al suo vaglio;
- s. Le astensioni non saranno valutate ai fini del calcolo della maggioranza;
- t. Il voto del singolo Ordine non può essere espresso separatamente (per candidati contrapposti).
- u. Nel caso in cui la Presidenza constati l'esistenza di circostanze eccezionali che rendano impossibile l'organizzazione di un'Assemblea Generale di persona, la Presidenza può organizzare

un'Assemblea Generale virtuale, permettendo ai membri che hanno pagato la loro quota di discutere e votare sulle questioni loro sottoposte.

Il voto virtuale si svolgerà secondo le stesse regole del voto di persona. Così ogni Ordine avrà almeno un voto e uno in più per ogni blocco di 100 avvocati iscritti, incluso il blocco parziale finale, con un massimo di un totale di 40 voti. Solo le elezioni per le quali viene nominato più di 1 candidato saranno sottoposte ad un'elezione segreta, organizzata elettronicamente dalla Presidenza

## B. L'UFFICIO DI PRESIDENZA

a. L'ufficio di Presidenza è costituito dal presidente in carica, dal primo vicepresidente o presidente designato, dal secondo vicepresidente, dal segretario generale e dal tesoriere.

Le candidature alla carica di membro dell'ufficio di Presidenza vanno indirizzate con comunicazione scritta al Segretario Generale non oltre quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e devono essere corredate da una nota contenente il curriculum vitae del candidato, ed ogni utile indicazione inerente alla sua idoneità all'assunzione dell'incarico.

L'Assemblea Generale valuterà le candidature sulla base delle specifiche competenze e di un equo criterio culturale e geografico.

Il candidato alla Presidenza o alla vice Presidenza deve rivestire o aver rivestito in passato la carica di Presidente o componente dell'Ordine degli Avvocati.

Il presidente e i due vicepresidenti devono essere iscritti a Ordini degli Avvocati di differenti Paesi membri della Federazione.

La durata dell'incarico di presidente, primo e secondo vicepresidente è di un anno, non rinnovabile.

Il segretario generale e il tesoriere devono essere iscritti ad Ordini degli Avvocati di differenti Paesi membri della Federazione. La durata dei loro incarichi è di due anni e potrà essere rinnovata non più di due volte.

I candidati nominati dall'Assemblea Generale assumeranno l'incarico e le proprie funzioni immediatamente dopo l'elezione.

b. L'Ufficio di Presidenza è tenuto a dare esecuzione alle risoluzioni dell'Assemblea Generale.

c. L'ufficio di Presidenza assume la gestione ordinaria della Federazione; in particolare:

- predispone le attività periodiche o specifiche;
- controlla le attività delle commissioni tecniche permanenti e delle commissioni ad hoc ;
- predispone i bilanci, verifica i conti e prepara i rendiconti in vista della loro approvazione;
- designa tra i presidenti o gli ex presidenti degli Ordini membri, per una durata di due anni, un rappresentante della Federazione presso l'Unione Europea e il C.C.B.E., da una parte, e un

rappresentante presso il Consiglio d'Europa, dall'altra. Questi ultimi possono essere chiamati a prender parte ai lavori dell'ufficio di presidenza, ove ritenuto necessario.

- Occasionalmente, l'ufficio di Presidenza può convocare i Presidenti delle Commissioni e/o i precedenti componenti dello stesso ufficio per acquisire il loro parere.
- In generale, l'ufficio di Presidenza vigila sul rispetto dei principi e degli obiettivi della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa, ove necessario anche interpretando lo Statuto.

d. All'ufficio di Segreteria della Federazione, che attualmente ha sede in Barcellona, è affidata l'organizzazione dei riunioni dell'ufficio di Presidenza e dei Congressi della FBE.

### **C. LE COMMISSIONI**

L'Assemblea Generale determinerà, su proposta dell'ufficio di presidenza, la lista delle Commissioni.

Le Commissioni tecniche permanenti operano al fine di assicurare con continuità le necessarie informazioni e riflessioni relative alle più importanti questioni riguardanti la professione d'Avvocato (deontologia, formazione, diritti dell'Uomo e diritti della difesa, rapporti con gli Ordini Forensi del Mediterraneo, ecc...).

Le Commissioni ad hoc, create anch'esse dall'Assemblea Generale su proposta dell'ufficio di presidenza, hanno il compito di occuparsi delle questioni cui deve far fronte periodicamente la Federazione.

L'Assemblea Generale elegge il Presidente di ciascuna Commissione, preferibilmente su proposta dell'Ordine membro che si offre di ospitare la Commissione stessa e di farsi carico dei relativi oneri economici facendosi carico per un periodo di due anni, prorogabile.

E' prevista la stesura di una schematica minuta del verbale delle riunioni di ciascuna Commissioni, con la indicazione del luogo, della data e dell'ora della seduta, dei partecipanti, degli argomenti trattati e delle conclusioni adottate. Il Presidente della Commissione riferirà dell'attività dell'organismo in occasione dell'Assemblea Generale. riferirà, quindi, all'Assemblea.

All'ufficio di Segreteria delle Commissioni, che attualmente ha sede a Strasburgo, è affidata l'organizzazione delle riunioni delle Commissioni stesse.

### **X. AMMINISTRAZIONE DELLA FEDERAZIONE**

L'amministrazione e la gestione della FBE sono a carico e sotto la responsabilità dell'ufficio di presidenza, e, in particolare, del Segretario generale, che sarà assistito da personale scelto dallo stesso ufficio di Presidenza.

### **XI. QUOTA**

Ogni Ordine membro è tenuto a versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota fissata dall'Assemblea generale.

Hanno diritto di voto in occasione dell'Assemblea Generale soltanto gli Ordini in regola con il pagamento delle quote prima dell'Assise.

I nuovi membri avranno diritto di voto e potranno beneficiare dei servizi forniti dalla Federazione soltanto dopo aver provveduto al versamento della quota di iscrizione.

## **XII. SPESE**

a. Tutti gli oneri economici inerenti ai Congressi e agli altri meetings della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa sono a totale carico degli Ordini organizzatori.

Questi ultimi predispongono un bilancio di previsione, d'intesa con l'ufficio di Presidenza, includendo l'importo delle spese di iscrizione richiesto a ciascun partecipante ed, eventualmente i possibili contributi provenienti da organismi professionali, collaboratori esterni, enti locali ed altri soggetti.

b. Le spese amministrative e gli oneri economici riguardanti i componenti dell'ufficio di Presidenza sono ad esclusivo carico della Federazione, così come le spese riguardanti i soggetti invitati dallo stesso ufficio di Presidenza.

c. Le spese riguardanti i rappresentanti degli Ordini membri sono, invece, a totale carico di questi ultimi. Le spese per le trasferte dei componenti delle Commissioni permanenti o ad hoc sono a carico degli stessi o dei loro Ordini, salvo diversa, motivata ed eccezionale valutazione dell'ufficio di presidenza.